

1. DISCIPLINA DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI

tale assicurazione ha lo scopo, in virtù del **principio di automaticità delle prestazioni** dovute, di garantire comunque un indennizzo al lavoratore infortunato o colpito da malattia professionale, evitando i problemi connessi al risarcimento civilistico, e in particolare, il rischio di insolvenza del datore ovvero l'ipotesi di assenza di colpa del datore stesso. Nell'ambito di applicazione dell'assicurazione il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile, di conseguenza il lavoratore deve "accontentarsi" della prestazione previdenziale, anche se il danno effettivo è maggiore. **tuttavia**, se l'infortunio o la malattia derivano da un fatto costituente reato perseguibile d'ufficio (fatto posto in essere dal datore o da un suo dipendente) permane la responsabilità civile del datore per la parte di danno non coperta dalla prestazione dell'INAIL (c.d. "*danno patrimoniale differenziale*"). L'obbligo di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sorge solo quando il lavoratore svolge una delle tipologie di attività elencate all'art. 1 del D.p.r. 1124 del 1965 e cioè quando si tratta di: *persone addette lavorazioni eseguite con macchine, apparecchi o impianti* (compresi strumenti elettrici, elettronici, telefonici e simili) o di *persone comunque occupate in ambienti dove si faccia uso delle macchine, degli apparecchi e degli impianti di cui al punto precedente; persone che usano le macchine, gli apparecchi, gli impianti in via transitoria, per prova, esperimento o presentazione pratica; persone addette ad altre lavorazioni tassativamente elencate.*

per quanto riguarda la scuola, tale assicurazione è estesa (art.4 D.p.r. n.1124/1965):

1. agli insegnanti e agli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, pubblici e privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgono esercitazioni di lavoro;
2. agli istruttori e agli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendale, o dei cantieri scuola, comunque istituiti e gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro ⁽¹⁾.

Il D.m. 10 ottobre 1985 prevede che l'INAIL provveda all'assicurazione dei dipendenti statali mediante una "gestione per conto dello stato"; ai sensi del predetto decreto ministeriale, le Amministrazioni statali trasmettono all'INAIL le denunce di infortunio o di malattia professionale relative ai dipendenti ⁽²⁾. L'Istituto provvede poi al pagamento delle prestazioni assistenziali, che vengono rimborsate annualmente da ciascuna Amministrazione. L'art. 9 del D.p.r. n. 1124 prevede che ricoprono la veste di *assicuranti ex lege* tutti i "datori di lavoro", compresi gli enti pubblici, lo stato e gli enti Locali. In particolare, il secondo comma dell'art. 9, prevede che siano soggetti assicuranti "*Le scuole e gli Istituti di istruzione, di qualsiasi ordine e grado, anche privati, gli Enti gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendale o di cantieri scuola nei confronti: "degli insegnanti e degli alunni che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche, od esercitazioni pratiche o che svolgano esercitazioni di lavoro, degli istruttori e degli allievi, dei preparatori, degli inservienti, e degli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro"*". La relativa disciplina è contenuta negli artt. 53 e 54 del D.p.r. n. 1124. Il presupposto dell'obbligo assicurativo e della relativa tutela è dato dall'esistenza di un "rischio specifico" collegato alle esperienze scientifiche, alle esercitazioni pratiche ed alle esercitazioni di lavoro. L'evento lesivo deve essere provocato nel corso o in conseguenza di tali attività, ovvero essere legato con nesso di causalità a queste ultime; non è quindi tutelata l'attività didattica intesa in senso generico come esplicazione della funzione informativa e pedagogica, ma solo l'attività connotata da un rischio specifico. sussiste l'obbligo di denunciare all'INAIL gli infortuni da cui siano colpiti i soggetti sopra individuati che siano prognosticati non guaribili entro 3 giorni, indipendentemente da qualsiasi valutazione sulla presenza dei requisiti di legge per l'indennizzabilità. La denuncia deve essere fatta entro 2 giorni da quello in cui si è

(1) Nell'interpretazione della norma richiamata, il Ministero dell'Istruzione (con circolare 18 settembre 1992) ha precisato che fra gli infortuni assicurati vi è quello occorso agli alunni durante l'attività di educazione fisica. Si vedano anche le circolari INAIL n. 19 del 4 aprile 2006 "Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di scienze motorie e sportive. Aspetti contributivi" e n. 79 del 17 novembre 2004 "Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi".

(2) Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione, scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL, che le Amministrazioni statali interessate debbono rimborsare annualmente al predetto Istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, sono stati stabiliti da ultimo con Decreto MEF 10 aprile 2009.